



COMUNE DI SANDRIGO

PROVINCIA DI VICENZA

N°34 Reg. delib.	Ufficio competente TRIBUTI
----------------------------	-------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

OGGETTO	APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI ANNO 2021
---------	---

Oggi **ventotto** del mese di **giugno** dell'anno **duemilaventuno** alle ore **18:45**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta D'urgenza di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
STIVAN GIULIANO	Presente	CADORE DAVIDE	Assente
RIGON MARICA	Presente	URBANI DIEGO	Presente
RIGONI GIOVANNI	Presente	POZZATO DIEGO	Presente
POZZATO LUCIA	Presente	DAGLI ORTI PAOLO	Presente
CUMAN ANTONIO	Presente	VIVALDI MARGHERITA	Presente
CHEMELLO MARIANO	Presente	TOSATO ANDREA	Assente
BASSO GIORGIO	Assente		

Presenti 10 Assenti 3

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario FLORIANI CRISTINA.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Stivan Giuliano nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL RESPONSABILE DELL'AREA L'ASSESSORE PROPONENTE

VISTA:

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- considerato che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, lasciando in vigore le disposizioni relative alla TARI;
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che all'art. 1, comma 654 della norma sopracitata il quale dispone che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

CONSIDERATO che tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *"DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021"*;

VISTO, in particolare, l'Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

VISTA la determinazione n. 02/DRIF/2020 con cui l'Autorità ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007;
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente.

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: *"A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

VISTE le *"Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 23 dicembre 2019"* pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;

RICHIAMATA la deliberazione ARERA n. 493/2020 del 24 novembre 2020, di aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

VISTO l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario prevedendo il seguente percorso:

- a. il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziari (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
- b. l'ente territorialmente competente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio in coerenza con gli obiettivi definiti;
- c. ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva;
- d. fino all'approvazione da parte di ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b).

CONSIDERATO che il "soggetto gestore" è il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani, cioè è colui che effettua i servizi ricompresi nel PEF;

DATO ATTO CHE SORARIS SPA in qualità di gestore del servizio ha provveduto alla redazione del PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 integrando i propri costi con i costi sostenuti dal Comune e da quest'ultimo comunicati, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR);

VISTO il PEF 2021 redatto da SORARIS SPA e messo a disposizione nella sezione riservata del proprio sito internet e ricevuto al prot. n.9137 in data 07/06/2021, allegato alla presente, e consistente in:

- Allegato 1 PEF redatto secondo MTR;
- Relazione completa, che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile;
- Allegato 3 dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

CONSIDERATO CHE l'Ente territorialmente competente (ETC) nella Regione Veneto è il Comune, in quanto in tale Regione non sono stati costituiti e se costituiti, non sono ancora operativi gli ATO (Ambiti territoriali ottimali) e la Regione non si è espressa per individuare chi debba rivestire tale funzione;

CONSIDERATO CHE la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e deve essere svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto competente e dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;

CONSIDERATO CHE alla validazione del PEF ha provveduto il Dott. Stefano Selleri, il cui studio tecnico ambientale ha sede a Valsamoggia (BO), al quale è stato affidato incarico con determinazione del responsabile del servizio n. 303 del 14/06/2021;

PRESO ATTO CHE il costo di euro 747.543,00 è inferiore al limite di crescita delle entrate tariffarie determinato in base ai commi 4.5 e 4.6 del MTR, pari a euro 785.634,00;

VISTA la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui l'Autorità ha chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle

semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario.

VISTO:

- l'art. 1, comma 683 della legge 147/2013 *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;
- l'art. 1 comma 169 L. n.296/2006, che stabilisce il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- il D.M. del Ministro Interno del 13 gennaio 2021 che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31 marzo 2021;
- l'art. 30, comma 4, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che ha disposto che per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021;
- l'art. 3, comma 2 del D.L. 30 aprile 2021, n. 56 che ha disposto che per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 è differito al 31 maggio 2021;
- l'art. 30, comma 5 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “Decreto Sostegni” il quale prevede che, limitatamente all'anno 2021, il termine entro il quale i Comuni devono approvare le tariffe ed i regolamenti TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, è fissato al 30 giugno 2021;

DATO ATTO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30/12/2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

RILEVATO CHE:

- dal PEF redatto dal gestore e validato dal Dott. Stefano Selleri si evince che i COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI da coprire integralmente con la tariffa 2021 sono pari a € 747.543,00;
- che tale PEF è propedeutico all'approvazione delle tariffe TA.R.I.;

CONSIDERATO CHE la deliberazione ARERA n. 443/2019 disciplina esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti (e quindi la quantificazione del Piano Economico finanziario) e non incide direttamente sulla determinazione delle tariffe a carico dell'utenza, dalla suddivisione in categorie omogenee all'applicazione dei coefficienti tariffari che restano interamente regolate dalla legge (in particolare la n. 147 del 2013) e dal DPR 158/1999, esattamente come avveniva negli scorsi anni;

DATO ATTO CHE con successivo provvedimento si procederà all'approvazione del sistema tariffario per l'applicazione della TA.R.I. anno 2021 in base a quanto stabilito dal Regolamento TARI e dai criteri indicati dal DPR 158/1999;

RITENUTO quindi, per quanto fin qui espresso, di approvare il Piano Economico Finanziario sopra illustrato, in attuazione all'allegato a) della deliberazione ARERA n. 443/2019;

VISTO:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il vigente statuto comunale;

PROPONE

1. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019, il Piano Economico Finanziario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti anno 2021, come redatto dal gestore SORARIS SPA, messo a disposizione nella sezione riservata del proprio sito internet e ricevuto al prot. n.9137 in data 07/06/2021 e validato dal Dott. Stefano Selleri, il cui studio tecnico ambientale ha sede a Valsamoggia (BO), al quale è stato affidato

incarico con determinazione del responsabile del servizio n. 303 del 14/06/2021, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, composto dai seguenti atti:

- a. Allegato 1 PEF redatto secondo MTR
 - b. Relazione completa, che illustra i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile;
 - c. Allegato 3 dichiarazione di veridicità, unitamente alla dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Sindaco in qualità di legale rappresentante del Comune;
2. di prendere atto della validazione del PEF di cui al punto 1 a cura del Dott. Stefano Selleri, pervenuta al prot. n. 10017 in data 21/06/2021 che si allega alla presente proposta di deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
 3. di dare atto che il Piano Economico Finanziario risultante dalle determinazioni assunte dall'Ente dell'importo di euro 747.543,00 di cui all'allegato, costituisce atto propedeutico e presupposto per l'approvazione del sistema tariffario relativo alla TA.RI anno 2021;
 4. di prendere atto che il costo per il servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 da coprire con la tariffa è pari ad euro € 747.543,00;
 5. di rinviare, secondo quanto in premessa illustrato, a successivo provvedimento l'adozione del sistema tariffario per l'applicazione della TA.R.I. per l'anno 2021;
 6. di trasmettere ad ARERA la presente deliberazione unitamente ai seguenti allegati:
 - a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
 - b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
 - c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;

PROPONE

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000.

Proposta n. 36 del 14-06-2021

OGGETTO	APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI ANNO 2021
----------------	--

Il Sindaco Presidente passa la parola all'assessore Cuman per illustrare l'argomento.

ASSESSORE CUMAN: illustra le parti salienti del Piano. Spiega che non ci sono state proroghe circa l'approvazione del PEF e della conseguente tariffa rifiuti TARI e pertanto si è dovuti andare in approvazione entro il 30 giugno. Asserisce che per la prima volta il PEF è stato redatto da Soraris e, non essendoci stato un superamento del limite di crescita della spesa e avendo rispettato i parametri dettati ARERA, non è necessario acquisire il parere di quest'ultima. Chiarisce che non ci sono stati costi aggiuntivi, neppure per lo smaltimento dei rifiuti Covid, che sono stati assorbiti con lo stanziamento del fondo Covid, senza quindi andare ad impattare nel PEF 2021; non ci saranno quindi aumenti di tariffe né per i cittadini privati, né per le utenze non domestiche.

Aperta la discussione partecipano i seguenti componenti consiliari i cui interventi sono così sintetizzati:

CONSIGLIERE POZZATO DIEGO: chiede come mai dopo il Consiglio del 17 giugno ultimo scorso, è stato convocato oggi un Consiglio in sessione urgente. Pone alcune considerazioni sul fatto che in poco tempo si sono trovati, come Consiglieri di minoranza, a dover esaminare un piano economico di circa 600 pagine; pertanto sia la mole del materiale da leggere, sia il tempo esiguo concesso, non hanno permesso loro di arrivare preparati in Consiglio.

ASSESSORE CUMAN: spiega che l'urgenza è data dal fatto che il termine del 30 giugno non è stato ancora prorogato ufficialmente e che per il Consiglio del 17 giugno u.s. i documenti per la redazione della presente proposta di delibera non erano ancora arrivati all'Ufficio.

CONSIGLIERE DAGLI ORTI: pone alcune considerazioni e domande a cui risponde l'assessore Cuman.

L'assessore Cuman Antonio procede dando lettura della proposta di deliberato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la sopra citata proposta di delibera presentata per l'approvazione dall'Assessore competente;
- RICHIAMATI:
 - ✓ lo Statuto Comunale;
 - ✓ l'art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli amministratori di "...astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado;
- DATO ATTO che nessun amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata;
- VISTI gli art. 42 e 49 del D. Lgs. 18.08.2000 N. 267;
- VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 N. 267;
- VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale;
- RILEVATO il numero dei presenti: n. 10 di cui tutti n. 7 votanti con voti favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Pozzato Diego, Dagli Orti Paolo, Vivaldi Margherita), espressi in forma palese per alzata di mano il cui esito viene riconosciuto dal Sindaco - Presidente;

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019, il Piano Economico Finanziario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti anno 2021, come redatto dal gestore SORARIS SPA, messo a disposizione nella sezione riservata del proprio sito internet e ricevuto al prot. n.9137 in data 07/06/2021 e validato dal Dott. Stefano Selleri, il cui studio tecnico ambientale ha sede a Valsamoggia (BO), al quale è stato affidato incarico con determinazione del responsabile del servizio n. 303 del 14/06/2021, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, composto dai seguenti atti:
 - d. Allegato 1 PEF redatto secondo MTR
 - e. Relazione completa, che illustra i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile;
 - f. Allegato 3 dichiarazione di veridicità, unitamente alla dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Sindaco in qualità di legale rappresentante del Comune;
2. di prendere atto della validazione del PEF di cui al punto 1 a cura del Dott. Stefano Selleri, pervenuta al prot. n. 10017 in data 21/06/2021 che si allega alla presente proposta di deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che il Piano Economico Finanziario risultante dalle determinazioni assunte dall'Ente dell'importo di euro 747.543,00 di cui all'allegato, costituisce atto propedeutico e presupposto per l'approvazione del sistema tariffario relativo alla TA.RI anno 2021;

4. di prendere atto che il costo per il servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 da coprire con la tariffa è pari ad euro € 747.543,00;

5. di rinviare, secondo quanto in premessa illustrato, a successivo provvedimento l'adozione del sistema tariffario per l'applicazione della TA.R.I. per l'anno 2021;

6. di trasmettere ad ARERA la presente deliberazione unitamente ai seguenti allegati:

a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;

b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;

c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR.

Con successiva separata votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, rilevato il numero dei presenti: n. 10 di cui n. 7 votanti, con voti palesi favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Pozzato Diego, Dagli Orti Paolo, Vivaldi Margherita), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI ANNO 2021
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
Stivan Giuliano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario
FLORIANI CRISTINA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.